

CAPITOLATO TECNICO

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ID 2960

Classificazione Consip: AMBITO PUBBLICO

SOMMARIO

1. RELAZIONE DESCRITTIVA	3
2. GLOSSARIO	4
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	5
4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	5
5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO	7
5.1 ITER DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	11
5.1.1 Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)	12
5.1.2 Ordine di Acquisto (ODA)	14
5.1.3 Ordine minimo	15
5.1.4 Modifiche dell'Ordine di Acquisto	18
5.1.5 Termini per l'esecuzione degli Ordini di Acquisto	19
6. SPECIFICHE E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	21
6.1 PROCESSO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA	21
6.2 MODALITÀ ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI VERIFICA	22
6.3 CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA CON RIFERIMENTO AGLI SPECIFICI ELABORATI PROGETTUALI	23
6.4 CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA CON RIFERIMENTO A PROGETTI REALIZZATI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 36/2023	25
6.5 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO	26
6.6 MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONSEGNA DEI RAPPORTI DI VERIFICA INTERMEDI E CONCLUSIVI	27
6.7 CRITERI AMBIENTALI MINIMI E VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO "DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)	28
7. CORRISPETTIVI	28
7.1 CORRISPETTIVO PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (PFTE – PE – SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE)	28
8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	29
9. PENALI	29
10. MISURAZIONE DEI KPI CORRELATI ALLA QUOTA SOSPESA	31
11. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	34
12. NORME DI RIFERIMENTO	34

APPENDICI

- Appendice 1 – Fac-simile Dettaglio Richiesta Preliminare di Fornitura
- Appendice 2 – Dettaglio prestazioni ai sensi della Tavola Z – 2 del DM 17.06.2016
- Appendice 3 – Schema verifiche ispettive

1. RELAZIONE DESCRITTIVA

Il presente documento costituisce il Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro suddiviso in 6 lotti per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione per la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei lavori pubblici, la verifica della progettazione costituisce adempimento obbligatorio previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 42 del D.Lgs. 36/2023) e rappresenta presupposto procedimentale per la validazione del progetto da parte del RUP prima dell'impiego del progetto stesso per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori.

Consip, al fine di supportare la Pubblica Amministrazione nel rispetto del sopracitato adempimento normativo, con il presente Accordo Quadro intende fornire uno strumento per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di verifica della progettazione.

L'Accordo Quadro è diviso in **6 (sei) lotti merceologici**, di cui:

- **n. 5 lotti (dal lotto n. 1 al lotto n. 5)** per la verifica di progetti relativi a interventi il cui valore dei lavori è compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e i 20 milioni di euro;
- **n. 1 lotto (lotto n. 6)** per la verifica di progetti relativi a interventi il cui valore dei lavori è: *i)* pari o superiore ai 20 milioni di euro e inferiore ai 30 milioni di euro; *ii)* per gli appalti integrati, compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e i 30 milioni di euro.

Per ogni lotto sono state definite le destinazioni funzionali (di cui alla tabella Z-1 del d.m. 17/06/2016) oggetto delle prestazioni a cui gli interventi devono riferirsi.

Le attività oggetto del servizio sono finalizzate ad accertare, in conformità alla normativa vigente, la **completezza, coerenza, conformità e appaltabilità** dei livelli progettuali previsti. Le attività di verifica si inseriscono nel più ampio processo di programmazione e realizzazione dell'intervento, che prende avvio dalla definizione dei fabbisogni e degli obiettivi dell'Amministrazione, formalizzati nei documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) e negli strumenti di pianificazione previsti dal Codice.

Le Amministrazioni potranno attivare il servizio per una o più fasi progettuali (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica "PFTE" e/o Progetto Esecutivo "PE"), in funzione delle specifiche esigenze di pianificazione.

Il presente Capitolato - unico per tutti i lotti dell'Accordo Quadro - fornisce la descrizione tecnica del servizio di verifica della progettazione, disciplinando le modalità di erogazione dello stesso e i relativi requisiti minimi.

Vista la natura dello strumento, nel presente documento le prestazioni sono definite nei loro elementi essenziali; la concreta individuazione degli interventi e dei servizi avverrà, di volta in volta, su iniziativa delle Amministrazioni aderenti, in sede di emissione delle Richieste Preliminari di Fornitura (cfr. paragrafo 5.1.1) e del successivo contratto attuativo, nel rispetto delle condizioni stabilite nella *lex specialis* e nell'Accordo Quadro.

Durante il suo periodo di vigenza, l'Accordo Quadro può essere utilizzato secondo le condizioni e le modalità disciplinate al paragrafo 5.

2. GLOSSARIO

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente Capitolato Tecnico e le relative definizioni di carattere generale.

Tabella 1 – Termini e definizioni

TERMINI	DEFINIZIONI
AQ	Accordo Quadro
Amministrazione/i	Le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente.
Atto Modificativo (AM)	Documento telematico con il quale le Amministrazioni modificano le condizioni previste nell'Ordine di Acquisto (ODA).
Codice dei contratti o codice	D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
Consip S.p.A.	La Consip S.p.A. rappresenta l'organismo societario al quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato la conclusione, per conto del Ministero medesimo, degli Accordi Quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione degli Accordi Quadro medesimi.
Contratto di Fornitura o Contratto	Il Contratto che si perfeziona in seguito della decorrenza del termine di 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore, individuato, tra gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro.
Fornitore	Il soggetto che stipula l'Accordo Quadro e si obbliga a prestare le attività conseguenti ai singoli Ordini di Acquisto.
Giorno	Si intende giorno solare, salvo non sia diversamente specificato (ad esempio: giorno lavorativo).
Giorno lavorativo	Giorno della settimana da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi.
Ordine di Acquisto (ODA)	Documento telematico, comprensivo degli eventuali allegati, inviato dall'Amministrazione al Fornitore tramite Sistema, con il quale quest'ultimo si impegna a garantire le prestazioni richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica del Fornitore, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta economica.
Piattaforma telematica o Sistema	La piattaforma di e-Procurement (Sistema telematico di negoziazione) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it , utilizzata secondo le Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione.
Quota	L'importo aggiudicato a ciascun Fornitore (cfr. tabella n. 2 del Capitolato d'onori).
Piano di Gestione Informativa	Pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'affidatario in risposta alle esigenze e al rispetto dei requisiti della committenza. (cfr. UNI 11337-1:2017, punto 3.2.3).
Progettista	Il soggetto che ha redatto il progetto oggetto del servizio di verifica.
Richiesta preliminare di Fornitura (RPF)	Documento telematico, comprensivo degli eventuali allegati, inviato dall'Amministrazione al Fornitore per manifestare l'interesse all'adesione all'Accordo

	Quadro.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica.
PE	Progetto esecutivo.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'oggetto del presente Accordo Quadro è costituito dai servizi di verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativi a Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e/o Progetti Esecutivi (PE).

Le verifiche riguardano progetti afferenti a interventi edilizi, come disciplinati dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, inclusi gli interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*. Gli interventi oggetto di verifica devono essere riconducibili alle destinazioni funzionali indicate al paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri, tabella n. 1, e possedere le caratteristiche specificate al successivo paragrafo 5.1.3.

Le attività oggetto di affidamento comprendono in particolare:

- la verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE);
- la verifica del Progetto Esecutivo;
- il supporto per la validazione del progetto.

Le prestazioni sono finalizzate ad accertare, in conformità alla normativa vigente, la completezza, la coerenza, la conformità normativa e l'appaltabilità dei progetti, nonché a garantire la cantierabilità degli interventi e la corretta definizione dei costi e dei tempi di realizzazione.

Le attività saranno eseguite in conformità alle disposizioni dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.7, alla documentazione di gara e contrattuale, nonché alle norme tecniche applicabili, secondo un approccio metodologico strutturato e tracciabile, finalizzato a supportare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) nell'approvazione dei livelli progettuali e nella successiva fase di affidamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice e dall'art. 34, comma 3 dell'Allegato I.7 al medesimo Codice, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con lo svolgimento delle attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

L'utilizzo dell'Accordo Quadro ed il conseguente affidamento dei servizi oggetto dello stesso sono rivolti a tutte le Pubbliche Amministrazioni che hanno un fabbisogno di prestazioni di verifica della progettazione e che rispettino le condizioni di adesione indicate al paragrafo 5.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa deve essere costituita dalle seguenti figure/funzioni minime dedicate alla gestione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.

Per il Fornitore:

- Il *Responsabile del Servizio*: persona fisica, nominata dal Fornitore al momento della stipula dell'Accordo Quadro, quale referente operativo delle prestazioni nei confronti di Consip e di tutte le Amministrazioni e interfaccia unica verso la stessa, che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate

competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei contratti.

Al Responsabile del Servizio è delegata la funzione di supervisione e coordinamento delle seguenti attività:

- a. monitoraggio e previsione del livello di adesione e di erosione del valore dell'Accordo Quadro;
- b. programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo di tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto;
- c. raccolta e gestione di richieste, informazioni, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
- d. gestione dei servizi relativamente al raggiungimento degli obiettivi e all'applicazione delle eventuali penali;
- e. supervisione del processo di fatturazione;
- f. supervisione delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti di Consip e delle Amministrazioni per quanto di competenza;
- g. altre funzioni dichiarate in Offerta Tecnica.

Il Responsabile del Servizio deve inoltre intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere nella gestione dei servizi e provvedere alla tempestiva segnalazione al Direttore dell'Esecuzione di eventuali problematiche per le quali è richiesto l'intervento dell'Amministrazione stessa.

Il Fornitore, alla stipula dell'Accordo Quadro, indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e PEC) del Responsabile del servizio e dei suoi eventuali sostituti.

Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile del Servizio, il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip e alle Amministrazioni aderenti il nominativo del nuovo soggetto incaricato tempestivamente e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, pena l'applicazione della penale n. 1 di cui al par. 9.

- Il *Direttore tecnico*: la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente/responsabile nei confronti della singola Amministrazione della gestione di tutti gli aspetti inerenti allo svolgimento delle attività previste nell'Ordine di Acquisto (ODA). È facoltà del Fornitore nominare un unico Direttore Tecnico anche per una pluralità di Amministrazioni.

Tale figura, che sottoscriverà tutti i rapporti di verifica, dovrà essere un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale (requisiti previsti dall'art. 38, comma 2 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023) e dei requisiti migliorativi eventualmente offerti.

È responsabilità del Direttore Tecnico, insieme al Responsabile del Servizio, il conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

Al Direttore tecnico sono affidate le seguenti attività:

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nell'Ordine di Acquisto, in collaborazione con il Responsabile del Servizio, e quindi anche la gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
- controllo delle attività effettuate e della fatturazione;
- altre funzioni dichiarate in Offerta Tecnica.

- Il *Gruppo di lavoro* designato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine di Acquisto, in possesso dei requisiti professionali di cui al par. 6.1, lett. d) del Capitolato d'onori e dei requisiti migliorativi eventualmente offerti.

Per l'Amministrazione:

- Il *Direttore dell'Esecuzione (DEC)*: nominato dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 del D. Lgs. n. 36/2023 prima dell'emissione dell'Ordine di Acquisto (ODA), è il responsabile dei rapporti con il Fornitore per i servizi afferenti all'Ordine di Acquisto. Il suo nominativo sarà indicato nell'ODA. Il Direttore dell'Esecuzione d'intesa con il RUP svolge il compito di:
 - a. verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
 - b. verificare la corretta esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine di Acquisto;
 - c. verificare il rispetto delle coperture assicurative;
 - d. segnalare tempestivamente tramite PEC eventuali disservizi e/o difformità riscontrate;
 - e. promuovere l'applicazione delle penali;
 - f. attuare ogni altra attività connessa con l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.

Il DEC può nominare il/i Direttore/i Operativo/i che, per ogni ODA, sono incaricati della verifica della corretta esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'Ordine.

- Il *Responsabile Unico del Progetto (RUP)*: nominato dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 prima dell'emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF). Il suo nominativo sarà comunicato al Fornitore nell'ODA.

5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO

Per ciascuno dei **lotti da n. 1 a n. 6**, il relativo massimale è suddiviso in due quote assegnate a due differenti aggiudicatari (rispettivamente il 1° e il 2° aggiudicatario, secondo l'ordine della graduatoria di aggiudicazione). Come riportato nella successiva tabella n. 2:

- le quote di aggiudicazione del primo e secondo aggiudicatario sono suddivise in due tranches (1°aggiudicatario: tranches n. 1 e tranches n. 3; 2° aggiudicatario: tranches n. 2 e tranches n. 4);
- ciascuna tranche è caratterizzata da un valore economico determinato (corrispondente a una quota del massimale del lotto, di seguito "*Quota*") e da una durata definita entro la quale l'aggiudicatario potrà erodere la medesima quota aggiudicata (di seguito, "*Durata massima tranche (mesi)*");
- la *Quota* relativa alla seconda tranche di ogni aggiudicatario (tranche n.3 per il 1° aggiudicatario e tranche n.4 per il 2° aggiudicatario) è caratterizzata da una quota fissa e una variabile (c.d. "*Quota sospesa*"); quest'ultima potrà essere attribuita in funzione delle performance rilevate per ciascuno di essi, a conclusione della loro prima tranche di competenza (1° aggiudicatario a conclusione della tranche n. 1; 2° aggiudicatario a conclusione della tranche n. 2). L'attivazione della *Quota sospesa* è, pertanto, subordinata al raggiungimento di specifici livelli di performance contrattuali da parte degli aggiudicatari, misurati secondo determinati KPI e soglie, come disciplinato al successivo paragrafo 10 "Misurazione dei KPI correlati alla quota sospesa".

Per ciascuno dei lotti, nel caso di performance negativa da parte di uno degli aggiudicatari, la *Quota sospesa* di questi viene trasferita all'altro aggiudicatario nel caso in cui quest'ultimo abbia registrato una performance positiva.

Pertanto, in caso di due aggiudicatari, come riportato alla tabella n.15 del Capitolato d'oneri, le Quote minime e massime di ciascun aggiudicatario saranno le seguenti:

- 1° Aggiudicatario: min 50% / max 65%
- 2° Aggiudicatario: min 35% / max 50%

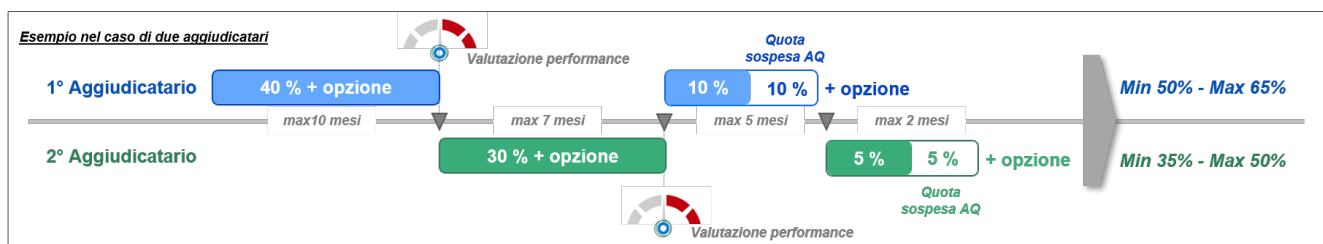
Inoltre, come previsto al paragrafo 3.4 del Capitolato d'Oneri:

- qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata di ogni Lotto dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Ordine di Acquisto raggiunga l'importo della singola tranche aggiudicata oppure lo ecceda fino a un massimo del 20% della stessa, si considera la tranche come giunta a termine e pertanto non potranno essere emessi nuovi ODA in favore del Fornitore;
- qualora, allo scadere dei 24 mesi di durata dell'Accordo Quadro, il valore dello stesso non sia stato ancora esaurito, la sua durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 mesi, nelle modalità di seguito indicate (di seguito, "*proroga temporale*").

Tabella 2 – Caratteristiche delle tranche

Fornitore	N° tranche	Durata massima tranche (mesi)	Quota	Eventuale quota sospesa	Opzione	Importo massimo tranche
1° Aggiudicatario	1	10	40%		SI	40% + importo dell'opzione del 20%
2° Aggiudicatario	2	7	30%		SI	30% + importo dell'opzione del 20%
1° Aggiudicatario	3	5	10%	10%	SI	[10% + eventuale 10% "quota sospesa"] + importo dell'opzione del 20%
2° Aggiudicatario	4	2	5%	5%	SI	[5% + eventuale 5% "quota sospesa"] + importo dell'opzione del 20%

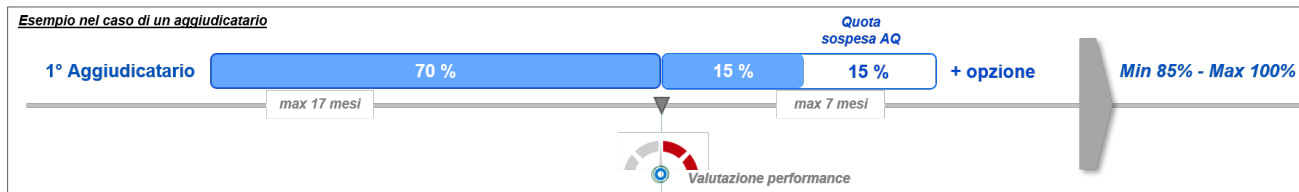
Figura 1- Meccanismo delle tranche (nel caso di 2 aggiudicatari)



Nel caso invece di un solo aggiudicatario:

- come riportato alla tabella n.15 del Capitolato d'oneri, la Quota minima e massima saranno rispettivamente pari all'85% e 100%;
- la valutazione della performance sarà verificata al termine del 17° mese o al raggiungimento del 70% della quota del massimale del lotto.

Figura 2 - Meccanismo delle tranche (nel caso di 1 aggiudicatario)



Meccanismo di assegnazione degli ordini

Per ciascun lotto, l'emissione degli ODA avverrà con le seguenti modalità di assegnazione:

1. al 1° Aggiudicatario fino ad esaurimento della *quota* della tranche n. 1 o allo scadere della *durata massima* della stessa;
2. al 2° Aggiudicatario fino ad esaurimento della *quota* della tranche n. 2 o allo scadere della *durata massima* della stessa;
3. al 1° Aggiudicatario fino ad esaurimento della *quota* della tranche n. 3 (eventualmente incrementato della quota residua della tranche n. 1 e della quota sospesa) o allo scadere della *durata massima* della stessa;
4. al 2° Aggiudicatario fino ad esaurimento della *quota* della tranche n. 4 (eventualmente incrementato della quota residua della tranche n. 2 e della quota sospesa) o allo scadere della *durata massima* della stessa.
5. (eventuale) al 1° o 2° Aggiudicatario attraverso la tranche di recupero, di seguito descritta.

Si applica inoltre - per singola tranche - quanto precedentemente definito in merito alla possibilità di sfioramento dell'ultimo Ordine di acquisto entro la soglia massima del 20% della tranche aggiudicata.

Meccanismo di assegnazione della proroga temporale

La proroga temporale sarà assegnata in una delle seguenti modalità:

- *nel caso in cui entrambi gli aggiudicatari non abbiano eroso la propria quota entro i 24 mesi di durata dell'Accordo Quadro*: ripartizione della durata della proroga fino ad un massimo di 4 mesi in favore del 1° Aggiudicatario e successivamente fino ad un massimo di 2 mesi in favore del 2° Aggiudicatario. Nel caso in cui il 1° Aggiudicatario esaurisca la propria quota prima della scadenza della durata della proroga, la durata residua della stessa potrà essere assegnata al 2° Aggiudicatario.
- *nel caso in cui solo uno dei due aggiudicatari non abbia eroso la propria quota entro i 24 mesi di durata dell'Accordo Quadro*: assegnazione allo stesso di proroga fino ad un massimo di 6 mesi.

Meccanismo di recupero durata e quota

Nel caso di esaurimento anticipato della *quota* delle tranche n. 1 e/o n. 2, la *durata residua* della stessa sarà sommata alla *durata massima* della tranche n. 3 e/o n. 4.

Nel caso di mancato esaurimento della *quota* della tranche n.1 allo scadere della *durata massima* della stessa, la *quota residua* sarà sommata alla *quota* della tranche n. 3 (eventualmente incrementata della quota sospesa) e nel caso di mancato esaurimento della quota della tranche n. 2 allo scadere della *durata massima* della

stessa, la quota residua sarà sommata alla quota della tranche n. 4 (eventualmente incrementata della quota sospesa).

Qualora le *quote* delle tranche riferite al 1° Aggiudicatario (tranche n. 1 e n. 3) o al 2° Aggiudicatario (tranche n. 2 e n. 4) si esauriscano anticipatamente, la durata residua fino alla scadenza dell'Accordo Quadro sarà assegnata all'Aggiudicatario che non abbia ancora esaurito la propria quota, nell'ambito della c.d. *tranche di recupero*.

Per *durata residua* si intende il periodo, espresso in giorni, corrispondente alla differenza tra la *durata massima* della tranche e la *durata effettiva* della medesima, determinata dall'esaurimento anticipato dell'importo massimo della quota.

Si applica inoltre quanto previsto per l'assegnazione della *proroga temporale*.

Tabella 3 – Meccanismi di assegnazione quote/tranche - Esempio Lotto 1

Fornitore	N° tranche	Durata massima tranche (mesi)	Importo/quota tranche	Importo quota sospesa (eventuale)	Importo opzione (20%)	Importo massimo per tranche (quota + quota sospesa + opzione 20%)
1° Aggiudicatario	1	10	2.960.000 € (40%)	-	592.000 €	3.552.000 €
2° Aggiudicatario	2	7	2.220.000 € (30%)	-	444.000 €	2.664.000 €
1° Aggiudicatario	3	5	740.000 € (10%)	740.000 € (10%)	296.000 €	1.776.000 €
2° Aggiudicatario	4	2	370.000 € (5%)	370.000 € (5%)	148.000 €	888.000 €

N.B.: qualora per la tranche n. 3 e n. 4 non venisse concessa la *quota sospesa*, l'importo dell'opzione 20% si applicherà solo sull'importo della relativa tranche, al netto della *quota sospesa*.

Di seguito si riportano alcune casistiche, relative ai meccanismi di assegnazione degli Ordini di Acquisto sopra descritti.

Esempio 1 - Esaurimento anticipato delle quote

Qualora prima dello scadere del 10° mese il 1° Aggiudicatario, dopo aver ricevuto Ordini per un valore complessivo pari al 95% dell'importo della *quota* della tranche n. 1, pari a 2.812.000 €, riceva un ulteriore Ordine di importo pari a 180.000 €, potrà accettarlo in quanto l'importo di tale ultimo Ordine rientra nel limite dell'importo dell'opzione del 20%.

$$(2.812.000 € + 180.000 €) = 2.992.000 € < 3.552.000 €$$

Con l'accettazione dell'ultimo Ordine pari a 180.000 €:

- la tranche n. 1 si considererà conclusa e, pertanto, non potranno essere emessi nuovi Ordini in favore del 1° Aggiudicatario. Le Amministrazioni dovranno quindi emettere i successivi Ordini in favore del 2° Aggiudicatario, sino all'esaurimento della *quota* o della *durata massima* della tranche n. 2;
- la *durata residua* della tranche n. 1 sarà sommata alla *durata massima* della tranche n. 3.

La possibilità di affidamento dell'ultimo Ordine, entro il limite del 20% dell'importo massimo della tranche aggiudicata, si applica anche alla tranche n. 2 e n. 4 del 2° Aggiudicatario e alla tranche n. 3 del 1° Aggiudicatario. Anche per la tranche n. 2 la *durata residua* sarà sommata alla *durata massima* della tranche n. 4.

Esempio 2 – Mancato esaurimento dell'importo massimo per tranche

Per il 1° Aggiudicatario:

Qualora allo scadere della *durata massima* della tranche n. 1, abbia ricevuto Ordini per un valore complessivo pari al 70% della quota della stessa, per un importo pari a 2.072.000 €:

- l'*importo residuo* della tranche n. 1, pari a 888.000 € (2.960.000 € - 2.072.000 €), andrà a sommarsi alla *quota* della tranche n. 3 (eventualmente incrementata della quota sospesa).

In tale caso:

- l'importo della tranche n. 3 sarà rideterminato come somma dell'*importo massimo* della tranche stessa (rif. tabella 3) e *importo residuo* della tranche n. 1 (1.776.000 € + 888.000 € = 2.664.000 €);

Qualora, allo scadere dei 24 mesi di durata dell'Accordo Quadro, vi sia un importo residuo della tranche n. 3, lo stesso potrà essere utilizzato solo in caso di proroga.

Per il 2° Aggiudicatario:

Qualora allo scadere della *durata massima* della tranche n. 2, abbia ricevuto Ordini per un valore complessivo pari al 70% della stessa, per un importo pari a 1.554.000 €:

- l'importo residuo della tranche n. 2, pari a 666.000 € (2.220.000 € - 1.554.000 €), andrà a sommarsi alla *quota* della tranche n. 4 (eventualmente incrementata della quota sospesa).

In tale caso:

- l'importo della tranche n. 4 sarà rideterminato come somma dell'importo massimo della tranche stessa (rif. tabella 3) e *importo residuo* della tranche n. 2 (888.000 € + 666.000 € = 1.554.000 €).

Qualora, allo scadere dei 24 mesi di durata dell'Accordo Quadro, vi sia un importo residuo della tranche n. 4, lo stesso potrà essere utilizzato solo in caso di proroga.

Si precisa infine che la scadenza dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, determina l'impossibilità di procedere all'invio di successivi Ordini di Acquisto e che la Consip ha la facoltà di chiedere la revoca degli Ordini di Acquisto che eccedono gli importi massimi delle tranche aggiudicate.

5.1 Iter di attivazione del servizio

L'adesione all'Accordo Quadro e, quindi, l'affidamento di ciascun Ordine di Acquisto avviene con le modalità di seguito descritte.

L'Amministrazione deve emettere attraverso il Sistema:

- una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) attenendosi a quanto prescritto al paragrafo 5.1.1, assicurando al Fornitore tutto il supporto necessario a svolgere proficuamente la fase di interlocuzione, attenendosi a quanto prescritto al medesimo paragrafo;
- un Ordine di Acquisto (ODA) attenendosi a quanto prescritto al paragrafo 5.1.2.

Il Fornitore deve:

- una volta ricevuta la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), verificare la correttezza e il rispetto dei requisiti e di tutte le condizioni per l'adesione, secondo quanto prescritto al paragrafo 5.1.1, in particolare la coerenza tra destinazioni funzionali e ID.Opere delle opere i cui progetti sono oggetto di verifica e il lotto assegnato, comunicando all'Amministrazione l'eventuale motivazione del rifiuto della stessa;

- concordare con l'Amministrazione eventuale/i incontro/i che dovranno svolgersi in modalità da remoto mediante strumenti di videoconferenza secondo quanto previsto al successivo paragrafo 11;
- eseguire il/gli eventuale/i incontro/i;
- comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche all'ODA rispetto alla RPF;
- emettere la garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione;
- dare seguito all'Ordine di Acquisto (ODA), attenendosi a quanto prescritto al paragrafo 5.1.2.

Nel seguito viene descritto il processo di attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro ed il contenuto di ognuno dei documenti sopra riportati.

5.1.1 Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)

La Richiesta Preliminare (RPF) è il documento informatico con cui l'Amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Accordo Quadro.

L'Amministrazione ha la facoltà di trasmettere una o più RPF, ciascuna riferita a un singolo progetto ovvero a una pluralità di progetti da sottoporre a verifica.

L'Amministrazione deve inviare la RPF tramite il Sistema, allegando obbligatoriamente, pena la non validità della stessa, il documento di dettaglio della RPF debitamente compilato e sottoscritto, redatto secondo il facsimile di cui all'Appendice 1 – “Dettaglio Richiesta Preliminare di Fornitura” al presente Capitolato.

L'Appendice “Dettaglio Richiesta Preliminare di Fornitura” deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il nominativo e i recapiti della persona indicata come punto di contatto (cellulare, e-mail);
- b) il numero di progetti delle opere oggetto del servizio di verifica della progettazione;
- c) le caratteristiche delle opere relative ai progetti oggetto della verifica della progettazione, in particolare, per ciascuna opera/progetto:
 - destinazione funzionale e ID.Opere (in riferimento al D.M. 17-6-2016 e relativi allegati);
 - importo dei lavori in riferimento a ogni ID.Opere
 - servizi di verifica della progettazione richiesti (in riferimento al D.M. 17-6-2016 e relativi allegati):
 1. verifica del PFTE
 2. verifica del PE
 3. supporto per la validazione del progetto
- d) per ogni servizio il corrispettivo stimato determinato, secondo le modalità descritte al paragrafo 7.1 e quanto riportato nell'Appendice 2 al presente Capitolato;
- e) la durata stimata di ciascun servizio secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.1.5;
- f) l'eventuale ricorso a fondi comunitari e/o nazionali per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, con indicazione del Regime applicabile e delle Schede tecniche DNSH applicabili all'intervento;
- g) le eventuali altre informazioni ritenute significative dall'Amministrazione.

L'Amministrazione ha la facoltà, da esercitarsi **entro 1 (un) giorno lavorativo** dall'invio della RPF, di revocarla avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio.

Trascorso il predetto termine, la RPF è irrevocabile e il Fornitore è tenuto a:

- verificare il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 5 del presente Capitolato Tecnico e delle condizioni stabilite all'art. 6 dell'Accordo Quadro stipulato tra Consip e il Fornitore, anche con riferimento

all'eventuale incompatibilità prevista dall'art. 42, comma 2, del Codice e dall'art. 34, comma 3 dell'Allegato I.7 al medesimo Codice;

- verificare la disponibilità residua dell'importo massimo della tranche di competenza, secondo quanto previsto al paragrafo 5, calcolata come somma degli ODA già emessi e delle RPF ricevute.

All'esito delle verifiche, qualora la RPF risultasse non valida/non conforme e/o la disponibilità residua risultasse esaurita a seguito delle RPF già ricevute e non ancora convertite in ODA, il Fornitore dovrà, **entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi** dall'emissione della RPF, comunicare all'Amministrazione, tramite PEC:

- (eventuale) l'impossibilità di dare esecuzione alla RPF non valida/non conforme, spiegando nel dettaglio le ragioni del rifiuto;
- che la Richiesta Preliminare di Fornitura deve intendersi valida ma che, in considerazione del valore complessivo delle RPF già pervenute e non ancora convertite in Ordini di Acquisto, qualora le stesse dovessero essere integralmente trasformate in ODA, potrebbe non sussistere capienza residua sufficiente per l'accettazione dell'Ordine di Acquisto relativo alla RPF ricevuta.

Nel caso di impossibilità di dare esecuzione alla RPF, per incompatibilità ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice e dell'art. 34, comma 3 dell'Allegato I.7 al medesimo Codice, l'Amministrazione potrà emettere una nuova RPF rivolgendosi all'altro aggiudicatario del medesimo lotto, nel rispetto delle condizioni e modalità di utilizzo indicate al par. 5, previa comunicazione a Consip tramite PEC.

Decorso il **termine di 4 (quattro) giorni lavorativi** dal ricevimento della RPF, in assenza di comunicazioni da parte del Fornitore e/o di mancata accettazione a Sistema, la RPF si intende accettata dal Fornitore e vincolante per le parti.

Il Fornitore è tenuto a prendere in carico e accettare le RPF valide secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse.

In caso di accettazione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), il Fornitore dovrà contattare l'Amministrazione al fine di concordare un incontro, da tenersi in modalità da remoto mediante strumenti di videoconferenza **entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall'accettazione della RPF**, salvo diverso accordo tra le parti, opportunamente comprovato mediante comunicazione a mezzo PEC. L'incontro è finalizzato alla formalizzazione del perimetro delle attività, alla condivisione degli obiettivi, alla definizione degli aspetti tecnico-operativi e organizzativi, nonché alla pianificazione delle attività oggetto dell'ODA. In tale sede, l'Amministrazione dovrà rendere disponibile la "Relazione di calcolo per la determinazione dei corrispettivi", contenente il dettaglio del calcolo dei corrispettivi dei servizi richiesti, ferma restando la facoltà della medesima Amministrazione di trasmettere tale documentazione anticipatamente via PEC, prima dell'incontro, al fine di agevolare l'avvio delle attività.

A seguito di ciascun incontro il Fornitore e l'Amministrazione dovranno sottoscrivere un verbale che ne attesti l'avvenuta esecuzione e che esponga le tematiche trattate.

A conclusione della fase di interlocuzione, qualora sia emersa la necessità di modificare la configurazione dei servizi indicati nella RPF (ad esempio l'aggiunta di prestazioni/servizi non richiesti/e, variazione dei corrispettivi, ecc.), le eventuali modifiche saranno recepite dall'Amministrazione mediante l'emissione

dell'Ordine di Acquisto, ferma restando la coerenza dell'Ordine di Acquisto con l'oggetto e il perimetro della RPF accettata.

Entro **15 (quindici) giorni** lavorativi dall'accettazione della RPF o salvo differenti accordi tra le parti opportunamente comprovati da comunicazione a mezzo PEC, e comunque prima dell'emissione/accettazione dell'Ordine di Acquisto, il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione la garanzia definitiva con i requisiti e le caratteristiche di cui al par. 23.2 del Capitolato d'oneri.

La mancata presentazione della garanzia definitiva nei termini sopra definiti obbliga l'Amministrazione a comunicare la inadempienza a Consip S.p.A. per le opportune determinazioni in merito, ferma restando la facoltà di Consip di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo Quadro.

5.1.2 Ordine di Acquisto (ODA)

L'ODA regola i rapporti fra l'Amministrazione e il Fornitore; è un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema, deve essere firmato digitalmente e inviato al Fornitore tramite il Sistema.

L'emissione dell'Ordine di Acquisto è regolata dall'art. 6 dell'Accordo Quadro stipulato tra Consip e il Fornitore, che si intende integralmente riportato.

Dopo aver ricevuto dal Fornitore la garanzia definitiva, l'Amministrazione **può inviare l'ODA**, provvedendo contestualmente:

- alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- alla nomina del Direttore dell'Esecuzione (DEC).

Qualora l'Amministrazione non emetta l'Ordine di Acquisto **entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni** decorrenti dalla data di ricezione della garanzia definitiva, la RPF perde di validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisto dei servizi di cui alla RPF.

Il Fornitore è tenuto ad accettare gli Ordini di Acquisto in ordine cronologico di ricezione, subordinatamente alla verifica della validità degli stessi e della disponibilità residua dell'importo massimo della tranche aggiudicata, secondo quanto previsto al paragrafo 5.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'accettazione dell'ODA, il Fornitore deve inviare, a mezzo PEC, all'Amministrazione le seguenti informazioni e documenti:

- a) recapito del Responsabile del Servizio;
- b) nominativi delle figure del Gruppo di lavoro dedicate all'esecuzione dei servizi oggetto dell'ODA, con esplicitazione della relativa qualifica e ruolo svolto, abilitazione all'ordine professionale di riferimento, estremi di specifiche attestazioni/certificazioni;
- c) recapito e curriculum vitae del Direttore Tecnico con indicazione degli anni di esperienza professionale nel medesimo ruolo in conformità con quanto dichiarato nell'Offerta tecnica (*criterio C.1 - Esperienza professionale del Direttore Tecnico*, di cui al par. 16.1 del Capitolato d'oneri);
- d) comunicazione – redatta con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo – di tutte le informazioni relative all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'espletamento dell'incarico, impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività meramente strumentali e di supporto all'attività professionale, garantendo in ogni caso la prevalenza del lavoro intellettuale che costituisce oggetto della prestazione d'opera.

In caso di mancato invio delle informazioni/documenti di cui alle precedenti lettere saranno applicate le penali n. 2 e 3 di cui al par. 9.

Qualora si renda necessario – a causa della numerosità degli interventi – il Fornitore potrà integrare il gruppo di lavoro dichiarato in sede di partecipazione alla procedura con ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti richiesti e delle eventuali caratteristiche migliorative offerte in offerta tecnica, in relazione alla prestazione che andranno ad eseguire, ferma restando la responsabilità delle singole prestazioni in capo al soggetto affidatario e ai responsabili del gruppo minimo di lavoro individuati in sede di offerta.

È onere dell'Amministrazione verificare che i professionisti di cui alla lettera b) e c) siano in possesso di tali requisiti professionali e dei requisiti migliorativi eventualmente offerti secondo quanto dichiarato nell'Offerta tecnica (*criterio C.1 - Esperienza professionale del Direttore Tecnico; criterio C.2 - Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione architettonica; Criterio C.3 - Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione strutturale; Criterio C.4 - Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione impiantistica; Criterio D.2 - Certificazione di Bim Coordinator dell'esperto della verifica BIM* - di cui al par. 16.1 del Capitolato d'oneri).

5.1.3 Ordine minimo

L'utilizzo dell'Accordo Quadro e il conseguente affidamento dei servizi oggetto dello stesso risultano subordinati all'emissione da parte dell'Amministrazione di un "Ordine minimo", **di un importo superiore a 140.000 €** (oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali) che comprenda prestazioni professionali con le caratteristiche minime indicate di seguito e nella Tabella 4:

- i servizi dovranno avere ad oggetto verifiche di progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE) e/o progetti esecutivi (PE) relativi a interventi edilizi come disciplinati dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- i servizi dovranno riguardare opere riconducibili alle destinazioni funzionali e alle categorie Edilizia, Strutture e Impianti, come individuate nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 e declinate per ciascun lotto. Per ciascuna opera potranno inoltre essere previste ulteriori categorie, complementari alle precedenti, entro il limite massimo del 20% dell'importo dei lavori;
- per ciascun lotto, l'ODA potrà avere ad oggetto solo alcune delle categorie di opere sopra indicate;
- nell'ambito della categoria Strutture, potranno essere previste anche ID. Opere con grado di complessità inferiore a quelle previste per ciascun lotto, anche afferenti a diverse destinazioni funzionali;
- nell'ambito della categoria Impianti, potranno essere previste anche ID. Opere con grado di complessità inferiore a quelle previste per ciascun lotto, ma purché afferenti alla medesima destinazione funzionale;
- per ciascuna ID. Opere, gli importi non potranno superare i valori di seguito indicati; resta fermo che l'importo complessivo dei lavori dovrà rientrare nel range definito per ciascun lotto;

- l'ODA potrà comprendere anche una pluralità di progetti da sottoporre a verifica della progettazione, riferiti a più opere, purché riconducibili alla destinazione funzionale e alle ID. Opere del lotto di riferimento.

Tabella 4 – Caratteristiche dei lotti

Lotto 1 – Sanità, Istruzione, Ricerca - bassa complessità			Lotto 2 – Sanità, Istruzione, Ricerca - alta complessità		
Identificazione degli edifici oggetto degli ODA: Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi			Identificazione degli edifici oggetto degli ODA: Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi, Istituti scolastici superiori oltre 25 classi, Case di cura, Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria		
Importo lavori complessivo: compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e 20 milioni di euro			Importo lavori complessivo: compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e 20 milioni di euro		
ID. opere	Max G	Importo massimo singola ID opere	ID. opere	Max G	Importo massimo singola ID opere
E.08 – E.20	0,95	€ 12.000.000	E.09 - E.010 - E.20	1,2	€ 12.000.000
S.03	0,95	€ 8.000.000	S.03	0,95	€ 8.000.000
IA.01	0,75	€ 5.000.000	IA.01	0,75	€ 5.000.000
IA.02	0,85	€ 5.000.000	IA.02	0,85	€ 5.000.000
IA.03	1,15	€ 5.000.000	IA.04	1,3	€ 5.000.000
Nel caso di un immobile riconducibile alla destinazione funzionale del Lotto 1, ma interessato da interventi afferenti all'ID Opere IA.04, l'ODA potrà essere emesso nell'ambito del Lotto 2.					
Lotto 3 – Sedi Amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine, Residenza			Lotto 4 – Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto		
Identificazione degli edifici oggetto degli ODA: Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza, Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate, Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate, Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme, Caserme con corredi tecnici di importanza corrente, Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura			Identificazione degli edifici oggetto degli ODA: Padiglioni provvisori per esposizioni, Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori, Stabilimenti balneari, Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice, Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte, Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese		
Importo lavori complessivo: compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e 20 milioni di euro			Importo lavori complessivo: compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e 20 milioni di euro		
ID. opere	Max G	Importo massimo singola ID opere	ID. opere	Max G	Importo massimo singola ID opere
E.05 - E.06 - E.07 - E.14 - E.15 - E.16 - E.20	1,2	€ 12.000.000	E.11 - E.12 - E.13 - E.20	1,2	€ 12.000.000

S.03	0,95	€ 8.000.000	S.03	0,95	€ 8.000.000
IA.01	0,75	€ 5.000.000	IA.01	0,75	€ 5.000.000
IA.02	0,85	€ 5.000.000	IA.02	0,85	€ 5.000.000
IA.03	1,15	€ 5.000.000	IA.03	1,15	€ 5.000.000
Lotto 5 – Edifici di interesse storico artistico			Lotto 6 – Sanità, Istruzione, Ricerca, Sedi Amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine, Residenza, Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto		
Identificazione degli edifici oggetto degli ODA: <i>Edifici e manufatti di interesse storico artistico senza tutela o soggetti a tutela (D.Lgs. 42/2004) o di particolare importanza.</i>			Identificazione degli edifici oggetto degli ODA: <i>tutti gli edifici di cui ai lotti da 1 a 4</i>		
Importo lavori complessivo: compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e 20 milioni di euro			Importo lavori complessivo: ≥ 20 milioni di euro e < 30 milioni di euro - per appalti integrati, compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e 30 milioni di euro		
ID. opere	Max G	Importo massimo singola ID opere	ID. opere	Max G	Importo massimo singola ID opere
E.21 - E.22	1,55	€ 12.000.000	E.05 - E.06 - E.07 - E.08 - E.09 - E.10 - E.11 - E.12 - E.13 - E.14 - E.15 - E.16 - E.20	1,2	€ 18.000.000
S.03	0,95	€ 8.000.000	S.03	0,95	€ 12.000.000
IA.01	0,75	€ 5.000.000	IA.01	0,75	€ 7.500.000
IA.02	0,85	€ 5.000.000	IA.02	0,85	€ 7.500.000
IA.03	1,15	€ 5.000.000	IA.04	1,30	€ 7.500.000

Si riportano di seguito alcuni esempi di Ordine di Acquisto; in particolare, le Tabelle 5 e 6 riportano esempi che rispettano l'Ordine minimo, mentre le Tabella 5 e 6 riportano esempi che non rispettano la regola dell'Ordine minimo e che non potranno essere accettati dal fornitore (ordini non corretti).

Tabella 5 – Esempi di Ordini corretti

Esempio Lotto 1

ORDINE N.1	ID. OPERA	IMPORTO OPERE	Corrispettivi/ODA			
			VERIFICA DEL PFTE	VERIFICA DEL PE	SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO	IMPORTO (EURO)
Opera 1	E.08	€ 2.000.000	X			75.000 €
	S.03	€ 1.500.000				
	IA.01	€ 1.000.000				
	IA.02	€ 1.000.000				
	Totale	€ 5.500.000				
Opera 2	E.20	€ 6.000.000		X		76.000 €
	S.03	€ 4.000.000				
	Totale	€ 10.000.000				
Totale Ordine						151.000€

Esempio Lotto 3

ORDINE N.2	ID. OPERA	IMPORTO OPERE	Corrispettivi/ODA			
			VERIFICA DEL PFTE	VERIFICA DEL PE	SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO	IMPORTO (EURO)
Opera 1	E.16	€ 3.000.000	X	X		149.000 €
	S.03	€ 1.000.000				
	IA.01	€ 1.000.000				
	IA.03	€ 1.000.000				
	V.01	€ 500.000 (< 20% dell'importo totale)				
	Totale	€ 6.500.000				
Totale Ordine						149.000 €

Tabella 6 – Esempi di Ordini non corretti

Esempio Lotto 4

ORDINE N.3	ID. OPERA	IMPORTO OPERE	Corrispettivi/ODA			
			VERIFICA DEL PFTE	VERIFICA DEL PE	SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO	IMPORTO (EURO)
Opera 1	E.11	€ 4.000.000	X			74.000 €
	S.03	€ 2.000.000				
	Totale	€ 6.000.000				
Totale Ordine						74.000 €

Esempio Lotto 2

ORDINE N.4	ID. OPERA	IMPORTO OPERE	Corrispettivi/ODA			
			VERIFICA DEL PFTE	VERIFICA DEL PE	SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO	IMPORTO (EURO)
Opera 1	E.10	€ 7.500.000	X			158.000 €
	S.03	€ 2.500.000				
	V.02	€ 5.000.000 (> 20% dell'importo totale)				
	Totale	€ 15.000.000				
Totale Ordine						158.000€

5.1.4 Modifiche dell'Ordine di Acquisto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario una modifica dell'ODA, le Amministrazioni potranno emettere a sistema un Atto Modificativo che potrà riguardare esemplificativamente:

- l'aggiunta di un servizio di verifica della progettazione non previsto inizialmente nell'ODA;
- l'eliminazione di un servizio di verifica della progettazione previsto inizialmente nell'ODA;

- la variazione del corrispettivo di cui al paragrafo 7 a seguito di prestazioni aggiuntive e/o integrative durante l'esecuzione del contratto.

Le modifiche apportate dovranno comunque rispettare le caratteristiche minime indicate al paragrafo 5.1.3 e potranno essere disposte nei seguenti casi:

- nel periodo di validità dell'ODA e dell'Accordo Quadro, sino all'esaurimento dell'importo della tranche;
- nel periodo di validità dell'ODA, anche dopo la data di conclusione dell'Accordo Quadro, qualora si renda necessario un aumento ovvero una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'ODA ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice (cfr. paragrafo 3.4 del Capitolato d'Oneri).

Qualora, a seguito di Atti Modificativi dovuti a decrementi economici, si renda nuovamente disponibile una parte dell'importo della quota originariamente aggiudicata al Fornitore nell'Accordo Quadro, l'importo reintegrato deve essere utilizzato esclusivamente per l'invio di Atti Modificativi da parte delle Amministrazioni già aderenti con lo stesso Fornitore.

Prima dell'invio dell'Atto Modificativo, l'Amministrazione dovrà preliminarmente comunicare a mezzo PEC al Fornitore le modifiche oggetto dell'atto modificativo.

In caso di incremento del valore dell'ODA, **entro 10 (dieci) giorni** dalla ricezione della già menzionata comunicazione, salvo diverso accordo tra le parti, il Fornitore deve presentare, a mezzo PEC, una nuova garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione, secondo le modalità di cui al paragrafo 23.2 del Capitolato d'onori, oppure un'integrazione della garanzia già prodotta per l'ODA.

Il mancato rispetto del termine di consegna della nuova garanzia definitiva/integrazione comporta l'applicazione della penale 4 di cui al par. 9.

5.1.5 Termini per l'esecuzione degli Ordini di Acquisto

I servizi oggetto dell'ODA dovranno avere inizio entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ODA da parte del Fornitore. L'avvio dei servizi dovrà risultare da apposito **Verbale di Avvio delle Attività** sottoscritto dalle parti, coincidente con la consegna degli elaborati progettuali oggetto di verifica.

Il mancato rispetto del termine di avvio dei servizi comporta l'applicazione della penale 6 di cui al par. 9.

Le singole prestazioni possono avere un inizio di erogazione posticipato, in funzione del numero di progetti e dello stato di avanzamento degli stessi, a condizione che almeno uno dei servizi inizi **contestualmente alla data di firma del Verbale di Avvio delle Attività**.

Nel caso di ODA aventi ad oggetto servizi di verifica per una pluralità di progetti, dovrà essere redatto un Verbale di Avvio delle Attività per ogni singolo servizio.

I servizi con inizio di erogazione posticipato devono comunque concludersi nel tempo di validità del Contratto, ovvero **al massimo entro 18 mesi dall'avvio del Contratto attuativo ovvero dall'accettazione dell'ODA**.

Nei casi previsti dall'articolo 43 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., in caso di utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per lo svolgimento dei livelli di progettazione oggetto di verifica dei servizi del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione dovrà consegnare anche il Capitolato Informativo posto a base dell'affidamento del livello di progettazione da verificare e il relativo Piano di Gestione Informativa elaborato dall'Operatore incaricato dello svolgimento dei servizi tecnici di progettazione.

Oltre i documenti sopraindicati, l'Amministrazione potrà fornire ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di verifica come, ad esempio, Linee Guida per la produzione informativa, Specifiche Metodologiche, ecc.

Il Fornitore entro e **non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi** dovrà predisporre il proprio Piano di Gestione Informativa (PGI), descrivendo in modo articolato e completo l'organizzazione, i processi, le responsabilità e gli strumenti previsti per la gestione delle informazioni digitali nell'ambito del servizio. Il PGI dovrà essere conforme con le specifiche metodologiche indicate al paragrafo 6.4 e con quanto dichiarato in Offerta tecnica (*Criterio B.5 - Modalità di verifica dei modelli BIM nello svolgimento della verifica della progettazione*).

Di seguito sono indicati i termini di esecuzione di ciascun servizio, intesi come i tempi entro i quali le prestazioni devono essere avviate e concluse, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti.

Per i servizi di verifica del PFTE e PE

Per i Lotti da 1 a 5:

- **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del **Verbale di Avvio delle Attività**, (o dalla consegna del PGI in caso di progetti redatti con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) per la consegna del primo Rapporto Intermedio di verifica o del Rapporto Conclusivo, ove ricorrano i presupposti;
- **10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna degli elaborati modificati e/o integrati dai progettisti, per la consegna di eventuali ulteriori Rapporti Intermedi di verifica e/o per la consegna del Rapporto Conclusivo di verifica.

Per il Lotto 6:

- **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del **Verbale di Avvio delle Attività** (o dalla consegna del PGI in caso di progetti redatti con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), per la consegna del primo Rapporto Intermedio di verifica o del Rapporto Conclusivo, ove ricorrano i presupposti;
- **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna degli elaborati modificati e/o integrati dai progettisti, per la consegna di eventuali ulteriori Rapporti Intermedi di verifica e/o per la consegna del Rapporto Conclusivo di verifica.

Per il servizio di supporto per la validazione del progetto

Per tutti i lotti:

- **10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla consegna del Rapporto conclusivo di verifica per la consegna del Rapporto istruttorio finale per la validazione.

Il mancato rispetto dei termini di esecuzione sopra riportati, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore, comporterà l'applicazione della penale n. 7 di cui al par. 9.

Qualora un Ordine di Acquisto comprenda servizi riferiti a una pluralità di progetti relativi a diverse opere, con avvio contestuale delle attività, l'Amministrazione, al fine di tenere conto della maggiore complessità organizzativa e gestionale, può:

- scaglionare le date di avvio delle attività per ciascun progetto; oppure
- riconoscere al fornitore dei termini di esecuzione delle prestazioni incrementato, determinato secondo la seguente formula:

$$T_{servizio} = T_{servizio\ base} + [T_{servizio\ base} * 20\%]$$

Dove:

- $T_{servizio}$ = tempo totale di esecuzione del servizio i-esimo, per ciascun progetto relativo a un'opera;
- $T_{servizio\ base}$ = tempo di esecuzione del servizio i-esimo, di cui al presente paragrafo.

In caso di risultato con valori decimali, il termine così determinato è arrotondato all'unità superiore qualora la frazione decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la frazione decimale sia inferiore a 0,5.

Dell'eventuale scaglionamento delle date di avvio delle attività ovvero della previsione di un maggior termine per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere data evidenza nel primo Verbale di Avvio delle Attività.

6. SPECIFICHE E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

6.1 Processo per l'esecuzione delle attività di verifica

Il Fornitore, per il tramite del Direttore Tecnico, è tenuto a redigere appositi rapporti di verifica intermedi nonché un rapporto conclusivo di verifica, in coerenza con quanto disciplinato dagli articoli 39, 40, 41 e 42 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, relativi rispettivamente ai contenuti, alle modalità di svolgimento, agli esiti e alla formalizzazione dell'attività di verifica.

Il Fornitore dovrà dare evidenza delle attività di verifica svolte a mezzo di rendicontazioni analitiche.

In particolare, il Fornitore dovrà consegnare al RUP/DEC, a conclusione della verifica, un Rapporto Intermedio nel caso di:

- presenza di non conformità, carenze o necessità di modifiche;
- invii parziali di documentazione progettuale, che non consentono la predisposizione del Rapporto Conclusivo.

Il rapporto intermedio dovrà essere consegnato al RUP/DEC nel rispetto dei tempi indicati nel precedente par. 5.1.5.

Il Rapporto Intermedio sarà trasmesso dal RUP/DEC al Progettista. Il RUP/DEC recepirà le considerazioni del Progettista e le trasmetterà al Fornitore.

Le considerazioni del Progettista potranno essere esaminate in contraddittorio con il Fornitore, con gli esperti di riferimento e il RUP/DEC, su proposta di quest'ultimo. Il Fornitore sarà tenuto ad esprimersi in merito alle risposte del Progettista, riportando le proprie controdeduzioni.

A conclusione dell'iter di verifica, il Fornitore dovrà redigere il Rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riportando le risultanze dell'attività svolta e accertando, ai sensi dell'art. 41 comma 7 dell'Allegato I.7 del Codice, l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, dell'attestazione in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Il Rapporto conclusivo dovrà essere inviato al RUP/DEC entro i tempi previsti nel precedente par. 5.1.5, decorrenti dalla data di ricezione, al Fornitore, delle considerazioni del progettista e degli eventuali elaborati modificati dallo stesso a valle dell/i contraddittorio/i.

Tutti i verbali e rapporti prodotti dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente dal Fornitore.

6.2 Modalità esecutive del servizio di verifica

Ai sensi dell'art. 42 del Codice e del relativo Allegato I.7, le verifiche dovranno essere condotte su tutta la documentazione progettuale in relazione al livello di progettazione richiesto in sede di ODA, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

Si precisa che per affidabilità si intende:

- la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

per completezza e adeguatezza si intende:

- la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

per leggibilità, coerenza e ripercorribilità si intende:

- la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

per compatibilità si intende:

- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale;
 - impatto ambientale;
 - funzionalità e fruibilità;
 - stabilità delle strutture;
 - topografia e fotogrammetria;
 - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - igiene, salute e benessere delle persone;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - sicurezza antincendio;
 - inquinamento;
 - durabilità e manutenibilità;
 - coerenza dei tempi e dei costi;
 - sicurezza e organizzazione del cantiere.

6.3 Contenuti dell'attività di verifica con riferimento agli specifici elaborati progettuali

Con riferimento agli aspetti di verifica di cui al precedente paragrafo, il Fornitore deve:

- a. per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase di progetto precedente;
- b. per le relazioni di calcolo:
 - verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
 - verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- c. per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - specifiche esplicitate dal Committente;
 - le norme cogenti;
 - le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

- le regole di progettazione;
- d. per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolati;
- e. per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f. per la documentazione di stima economica, verificare che:
 - i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 - i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
 - i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - i totali calcolati siano corretti;
 - il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 per cento dell'importo totale dei lavori;
 - le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 - i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g. per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

- h. per il quadro economico, verificare che sia stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dell'Allegato I.7 al Codice;
- i. accertare l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, abilitazioni, pareri, visti, nulla osta o altri atti equiparati previsti dalla normativa vigente per il livello progettuale in esame.

Qualora il progetto sia stato redatto con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni:

- j. per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;
- k. per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.

6.4 Contenuti dell'attività di verifica con riferimento a progetti realizzati nell'ambito di applicazione dell'art. 43 del D.Lgs. 36/2023

Qualora i servizi oggetto dell'Ordine di Acquisto siano svolti mediante l'utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del D.Lgs 36/2023, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione delle attività di verifica dei modelli informativi e della documentazione ad essi correlata.

L'attività di verifica dovrà essere finalizzata ad accertare la conformità, la completezza, la coerenza e la qualità dei modelli informativi, con riferimento agli aspetti geometrici, informativi, prestazionali e relazionali, nonché alla corretta classificazione e codifica di elementi, spazi ed entità digitali, in conformità ai requisiti informativi definiti dall'Amministrazione nel Capitolato Informativo, nonché a quanto dichiarato dal Progettista nel Piano di Gestione Informativa e nella Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa.

Nell'ambito del servizio di verifica, in coerenza con quanto previsto dagli standard normativi e tecnici di settore, con particolare riferimento alle norme UNI 11337 e ISO 19650, il Fornitore dovrà eseguire almeno le seguenti attività:

1. **CONTROLLO VISIVO:** Attività preliminare di revisione del modello informativo federato finalizzata a comprendere le modalità con cui il modello è stato sviluppato e organizzato e assicurare che il modello informativo e le relative informazioni ed elementi siano stati prodotti correttamente;
2. **MODEL CHECKING:** Insieme delle attività di controllo automatizzato e semi-automatizzato, finalizzate alla verifica della qualità e della coerenza del modello informativo, comprendenti:
 - a. **CLASH DETECTION:** Attività volta a individuare le interferenze geometriche, sia all'interno del singolo modello disciplinare, che fra modelli afferenti a più discipline. La verifica dovrà riguardare sia le interferenze fisiche (hard clash), sia le interferenze di prossimità o tolleranza (soft clash), secondo le soglie definite nel Capitolato Informativo;

- b. CODE CHECKING: Attività volta a individuare le incoerenze informative rispetto la normativa vigente, le norme tecniche, i regolamenti specifici o ulteriori requisiti prescritti dall'Amministrazione all'interno del Capitolato Informativo per l'affidamento della progettazione;
- c. BIM VALIDATION: Attività volta a rilevazione della corretta classificazione e codifica di tutti gli oggetti BIM facenti parte del modello e la corretta caratterizzazione delle informazioni e proprietà ad essi associati.

Le attività di verifica dovranno essere svolte sui modelli informativi consegnati dall'operatore economico incaricato dei servizi di progettazione, sia in formato interoperabile (ifc) sia, ove disponibili, nei corrispondenti formati nativi di authoring. La verifica dovrà altresì accertare la corretta trasposizione dei dati e delle informazioni dal formato nativo al formato interoperabile, garantendo la consistenza e l'integrità del contenuto informativo trasmesso.

Gli esiti delle attività di verifica dovranno essere formalizzati in apposita reportistica tecnica, contenente l'indicazione delle eventuali non conformità riscontrate, delle relative classificazioni e delle azioni correttive richieste.

Ambiente di Condivisione Dati

L'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) rappresenta l'infrastruttura digitale centralizzata deputata alla raccolta organizzata, gestione strutturata e condivisione dei dati, dei modelli informativi e degli elaborati digitali relativi alla commessa. Esso costituisce la fonte informativa di riferimento, garantendo accesso controllato, tracciabilità delle revisioni, sicurezza dei dati e conservazione nel tempo secondo quanto previsto dalla normativa UNI 11337 e UNI EN ISO 19650.

L'Amministrazione dovrà mettere a disposizione del Fornitore l'ACDat della commessa, definendo nel Capitolato Informativo la struttura dell'ambiente, le modalità di organizzazione dei contenuti, le sezioni di lavoro e le regole di utilizzo, incluse le misure di sicurezza, i flussi autorizzativi e le convenzioni di denominazione dei file.

6.5 Attività di supporto al RUP per la validazione del progetto

Nell'ambito del presente affidamento, se richiesto, il Fornitore può fornire supporto tecnico-specialistico al Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai fini dell'adozione del provvedimento di validazione del progetto, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.

Contenuti della prestazione

Redazione di un rapporto istruttorio per la validazione, che comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la predisposizione di report tecnici di sintesi delle attività di verifica svolte, con evidenza delle risultanze, delle eventuali non conformità rilevate e del relativo stato di risoluzione;
- b) l'organizzazione e sistematizzazione della documentazione tecnico-amministrativa a supporto del procedimento di validazione;
- c) il supporto al RUP nella valutazione della completezza, coerenza e appaltabilità del progetto, ai fini della sua idoneità a essere posto a base di gara;
- d) la fornitura di chiarimenti, approfondimenti e integrazioni tecniche richieste dal RUP, anche mediante partecipazione a riunioni, incontri e momenti di confronto con i soggetti coinvolti nel processo;

- e) la collaborazione alla redazione dei verbali, degli atti e della documentazione connessa al procedimento di validazione.

Modalità di esecuzione

Le attività di cui al presente paragrafo devono essere svolte in coerenza con le risultanze delle verifiche effettuate sul progetto e garantendo la piena tracciabilità delle informazioni e delle determinazioni assunte, nonché la chiarezza e completezza della documentazione prodotta.

Responsabilità

Resta in ogni caso fermo che la responsabilità dell'adozione del provvedimento di validazione del progetto permane esclusivamente in capo al RUP.

La presente attività dovrà essere svolta nel rispetto dei tempi indicati nel precedente par. 5.1.5.

6.6 Modalità di produzione e consegna dei rapporti di verifica intermedi e conclusivi

Tutti i rapporti di verifica intermedi e il rapporto conclusivo dovranno essere predisposti e trasmessi dal Fornitore esclusivamente in modalità digitale, nell'ambito di un processo integralmente dematerializzato e svolto da remoto. La consegna dovrà avvenire mediante caricamento su piattaforme informatiche indicate dalla Amministrazione (es. sistemi di protocollo, piattaforme di condivisione documentale o ambienti di condivisione dati – ACDat/CDE), ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC), garantendo in ogni caso la tracciabilità delle trasmissioni, delle versioni e delle revisioni dei documenti.

I rapporti dovranno essere redatti in formato PDF/A sottoscritto digitalmente, ai fini della loro immodificabilità e conservazione a norma, e contestualmente forniti anche in formato editabile (ad es. .docx e/o .xlsx) per consentire la gestione, l'analisi e l'eventuale integrazione da parte della Amministrazione. Eventuali allegati tecnici, liste di riscontro (checklist), registri delle non conformità e report di sintesi dovranno essere forniti in formato aperto e strutturato, idoneo alla consultazione e al riutilizzo dei dati.

La trasmissione dei rapporti dovrà essere accompagnata da un indice dei contenuti e da un elenco degli elaborati verificati, con indicazione delle relative versioni, nonché da un sistema di codifica univoca dei documenti, tale da garantire la rintracciabilità dell'intero processo di verifica. Tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra Fornitore, RUP e progettisti, comprese eventuali richieste di chiarimento e controdeduzioni, dovranno avvenire mediante strumenti digitali idonei (piattaforme collaborative, videoconferenze, sistemi di ticketing), assicurando la registrazione e la conservazione delle evidenze ai fini istruttori.

Il Fornitore è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Ogni rapporto dovrà essere firmato digitalmente dal Fornitore per il tramite della figura del Direttore Tecnico.

Qualora sia richiesto dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto a produrre ulteriore copia della documentazione, anche non definitiva, indicata dalla stessa.

Tutta la documentazione prodotta dal Fornitore è proprietà dell'Amministrazione, che potrà quindi utilizzarla in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

L'avvenuta consegna dei rapporti dovrà essere attestata da verbale di consegna sottoscritto tra l'Amministrazione e il Fornitore ovvero da ricevuta di trasmissione tramite PEC ovvero mediante altri strumenti che garantiscano la tracciabilità della consegna stessa.

6.7 Criteri ambientali minimi e verifica del rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH)

Nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto:

- ad eseguire tutte le operazioni e le procedure necessarie per la verifica del rispetto dei criteri ambientali minimi eventualmente contenuti negli elaborati progettuali inviati dall'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi Decreto ministeriale del 24 novembre 2025 *“Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento”*;
- ad eseguire le attività di verifica del rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) esclusivamente ove richiesto nell'ODA emesso dall'Amministrazione ovvero qualora tale obbligo risulti espressamente previsto nella documentazione progettuale, negli atti di finanziamento o nella normativa applicabile all'intervento. A tal fine, il Fornitore, in via preliminare, accerta e dà evidenza, sulla base degli atti disponibili, della sussistenza o meno dell'obbligo di applicazione del DNSH per lo specifico intervento. In assenza di esplicita previsione nell'ODA o nella documentazione trasmessa dall'Amministrazione, il Soggetto Verificatore non sarà tenuto allo svolgimento delle verifiche DNSH, fatto salvo diverso e successivo indirizzo formalizzato dall'Amministrazione medesima.

7. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dei servizi di verifica della progettazione è determinato ai sensi dell'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, applicando le relative aliquote alle categorie e classi delle opere oggetto di verifica, con riferimento ai livelli progettuali da verificare (PFTE, PE).

I corrispettivi riconosciuti al Fornitore sono al netto del ribasso offerto; si precisa che il ribasso offerto dovrà essere applicato alla quota del 35% degli stessi.

Resta fermo che per tutti i servizi oggetto dell'ODA, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto, si richiedano prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del corrispettivo, lo stesso dovrà essere ricalcolato applicando le relative aliquote secondo il D.M. 17 giugno 2016.

Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica di varianti al progetto approvato.

Contestualmente alla variazione dei corrispettivi si dovrà procedere alla modifica dell'ordine con le modalità indicate al paragrafo 5.1.4.

7.1 Corrispettivo per la verifica della progettazione (PFTE – PE – Supporto alla validazione)

Il corrispettivo per i servizi di verifica, di seguito indicato **C**, è definito ai sensi dell'articolo 41, comma 15 bis del D.Lgs. 36/2023 ed è costituito da due componenti, il compenso e le spese e oneri accessori:

- il compenso è determinato secondo l'articolo 4 del DM 17/06/2016;
- le spese e gli oneri accessori sono determinati in maniera forfettaria:
 - per opere di importo fino a 1.000.000 € è determinato in misura non superiore al 25% del compenso;
 - per opere di importo pari o superiore a 25.000.000 € è determinato in misura non superiore al 10% del compenso;
 - per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 17/06/2016, il **compenso professionale per ciascun servizio (C)** dovrà essere determinato come segue:

$$C = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

Dove:

- Il parametro "**V**" è definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera di cui alla tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016, indicate dall'Amministrazione nella Relazione di calcolo per la determinazione dei corrispettivi (rif. par. 5.1.1);
- Il parametro "**G**", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016;
- Il parametro "**Q**", relativo alla specificità della prestazione richieste, di cui all'Appendice 2 "Dettaglio prestazioni ai sensi della Tavola Z – 2 del DM 17.06.2016", è individuato per ciascuna categoria d'opera;
- Il parametro base "**P**", applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016, è dato dall'espressione: $P = 0,03 + 10/V^{0,4}$.

Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e relativo Allegato I.9 del D.lgs. 36/2023, dovrà applicarsi un incremento percentuale pari del 10% sul compenso.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per ogni servizio di cui al precedente par. 3, il Fornitore potrà emettere fattura previo rilascio da parte dell'Amministrazione Contraente del certificato di pagamento o altro documento equivalente.

Tale certificato sarà rilasciato una volta conclusa positivamente la verifica di conformità di cui all'articolo 10 dell'Accordo Quadro e comunque **entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni** dalla conclusione della stessa.

Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste all'articolo 11 dell'Accordo Quadro.

Nel caso di ODA che comprenda più servizi di cui al par. 3, le modalità di fatturazione e pagamento dovranno riferirsi ad ogni servizio.

9. PENALI

Fermo restando quanto previsto nello Schema di Accordo Quadro, le eventuali inadempienze alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dell'Accordo Quadro medesimo e del singolo Ordine di acquisto possono dar luogo all'applicazione delle seguenti penali, applicate da parte dell'Amministrazione, con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata.

Le penali sono distinte in funzione dell'oggetto dell'inadempimento, come di seguito indicato:

- **PC** = penali relative al comportamento e agli adempimenti organizzativi-amministrativi;
- **PT** = penali relative ai tempi di esecuzione del servizio;
- **PQ** = penali relative alla qualità, conformità e completezza del servizio rispetto agli atti di gara, al Capitolato Tecnico, alla normativa applicabile e all'Offerta Tecnica del Fornitore.

Tabella 7 – Elenco delle penali

N.	TIPOLOGIA PENALE	INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE	TERMINE ADEMPIMENTO PREVISTO	VALORE DELLA PENALE
1	PC	Mancata comunicazione del nominativo del nuovo soggetto incaricato quale Responsabile del Servizio rispetto ai termini previsti nel par. 4.	Entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica	150 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti fino ad un massimo di 1.500 €.
2	PC	Mancato invio delle informazioni/documenti richiesti di cui alle lettere da a) a c) del par. 5.1.2.	Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ODA	100 € per ogni giorno di ritardo, per ogni informazione/documento non inviato, non imputabile all'Amministrazione, al DEC o a causa di forza maggiore rispetto ai termini previsti, fino ad un massimo di 1.000 € per ogni informazione/documento.
3	PC	Mancato invio della dichiarazione di utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale di cui alla lettera d) del par. 5.1.2.	Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ODA	500 € per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, al DEC o a causa di forza maggiore rispetto ai termini previsti, fino ad un massimo di 1.500 €.
4	PC	Mancata consegna della nuova garanzia definitiva/integrazione in caso di Atto Modificativo di cui al par. 5.1.4.	Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'Atto Modificativo	100 € per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, al DEC o a causa di forza maggiore rispetto ai termini previsti, fino ad un massimo di 1.000 €.
5	PC	Mancata partecipazione alle riunioni programmate.	Data concordata per la riunione programmata	200 € per ciascuna mancata partecipazione alla riunione programmata, non imputabile all'Amministrazione, al DEC o a causa di forza maggiore rispetto ai termini previsti.
6	PT	Mancato rispetto dei termini di avvio dei servizi di cui al par. 5.1.5.	Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ODA	0,25% del valore del corrispettivo dovuto per il servizio per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, non imputabile all'Amministrazione, al DEC o a causa di forza maggiore rispetto ai termini previsti.
7	PT	Mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi di cui al par. 5.1.5, come eventualmente rideterminati ai sensi del medesimo paragrafo.	Variabile a seconda del Lotto e della tipologia di servizio	0,25% del valore del corrispettivo dovuto per il servizio interessato dal ritardo, per ogni giorno di ritardo per cause non imputabili all'Amministrazione, al DEC o a causa di forza maggiore rispetto ai termini previsti.

N.	TIPOLOGIA PENALE	INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE	TERMINE ADEMPIMENTO PREVISTO	VALORE DELLA PENALE
8	PQ	Carenza e/o incompletezza dei rapporti di verifica intermedi, conclusivi e del rapporto istruttorio per la validazione del progetto rispetto ai contenuti di cui al par. 6 e agli obblighi previsti dall'Allegato I.7 del Codice.	Sempre valido durante l'esecuzione del servizio	0,25% del valore del corrispettivo dovuto per il servizio interessato, per ogni rapporto carente/incompleto.
9	PQ	Mancato adempimento anche di uno solo degli impegni, delle soluzioni organizzative, metodologiche o tecniche dichiarate in Offerta Tecnica.	Sempre valido durante l'esecuzione del servizio	0,20% del valore del corrispettivo dovuto per il servizio interessato, per ogni inadempimento rilevato.

Per le penali dovute per il ritardato adempimento, si considera il valore inferiore tra quello riportato nella Tabella 7 e il valore massimo dell'1,5‰ dell'importo dell'ODA e degli eventuali Atti Modificativi.

10. MISURAZIONE DEI KPI CORRELATI ALLA QUOTA SOSPESA

Il presente meccanismo è finalizzato a subordinare l'eventuale attivazione della c.d. "Quota sospesa" dell'Accordo Quadro (cfr. par. 5) alla verifica della qualità e regolarità dell'esecuzione delle prestazioni rese dal Fornitore nella prima tranche esecutiva (tranche n.1 per il primo Aggiudicatario, tranche n.2 per il secondo aggiudicatario). A tal fine, la performance del Fornitore è misurata mediante un apposito **Indice di Performance del Fornitore (IPF)**, costruito sulla base delle penali applicate nell'ambito dei Contratti Attuativi rilevanti. L'IPF consente di valutare, secondo criteri oggettivi, omogenei e predeterminati, l'incidenza degli inadempimenti riscontrati rispetto al valore delle prestazioni eseguite e costituisce parametro istruttorio per la determinazione di Consip in ordine all'attivazione o alla mancata attivazione della *quota sospesa*.

Le attività di verifica delle performance sono condotte da Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati.

Il presente meccanismo non si applica qualora, nell'ambito della prima tranche esecutiva di competenza del singolo aggiudicatario, il numero di ODA rilevanti sia pari o inferiore a 3. In tale ipotesi, non sussistendo una base dati ritenuta sufficientemente rappresentativa ai fini della misurazione della performance, la relativa quota sospesa si considera automaticamente attivata.

A) Ambito di rilevazione

Sono considerate, ai fini della determinazione dell'IPF, le penali di cui al precedente paragrafo 9 formalmente contestate, confermate e applicate al Fornitore in relazione ai Contratti Attuativi ricompresi nella prima tranche esecutiva, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dalle Condizioni Generali e dai singoli Contratti Attuativi.

B) Macrocategorie di rilevazione

Ai fini del calcolo dell'IPF, le penali sono distinte nelle seguenti macrocategorie:

- **PC** = penali relative al comportamento e agli adempimenti organizzativi-amministrativi;
- **PT** = penali relative ai tempi di esecuzione del servizio;
- **PQ** = penali relative alla qualità, conformità e completezza del servizio rispetto agli atti di gara, al Capitolato Tecnico, alla normativa applicabile e all'Offerta Tecnica del Fornitore.

C) Base di calcolo

L'IPF è determinato assumendo, quale base di riferimento, il **valore complessivo dei corrispettivi**, al netto dell'IVA e degli oneri assistenziali e previdenziali, dei Contratti Attuativi ricompresi nella prima tranches esecutiva e rilevanti ai sensi della precedente lettera A). Le penali applicate sono valorizzate al netto dell'IVA e considerate con riferimento all'importo definitivamente irrogato dall'Amministrazione, anche all'esito dell'eventuale contraddittorio con il Fornitore.

D) Indici parziali di categoria

Per ciascuna macrocategoria oggetto di rilevazione, la Consip determina un indice parziale di incidenza, rispettivamente denominato I_C per la macrocategoria **PC**, I_T per la macrocategoria **PT** e I_Q per la macrocategoria **PQ**, calcolato in funzione del rapporto tra:

- l'ammontare complessivo delle penali applicate nella singola categoria, nell'ambito dei Contratti Attuativi della prima tranches; e
- il valore complessivo dei corrispettivi dei medesimi Contratti Attuativi.

Ciascun indice parziale è espresso su scala 0-100 secondo la seguente formula:

$$I_X = \min \left(100; K_X \times \frac{\sum Penali_X}{\sum Corrispettivi_{Tranche}} \right)$$

Dove:

- $X = C, T, Q$;
- $\sum Penali_X$ = importo complessivo delle penali applicate nella relativa macrocategoria;
- $\sum Corrispettivi_{Tranche}$ = importo complessivo dei corrispettivi dei Contratti Attuativi rilevanti nella prima tranches;
- K_X = coefficiente di normalizzazione, pari a:
 - $K_T = 2000$
 - $K_Q = 2500$
 - $K_C = 3000$

restando inteso che il valore massimo di ciascun indice parziale non può comunque eccedere 100.

E) Formula di calcolo dell'IPF

L'IPF è determinato mediante aggregazione ponderata degli indici parziali riferiti alle tre macrocategorie di rilevazione, secondo la seguente formula:

$$IPF = 100 - [(w_T \times I_T) + (w_Q \times I_Q) + (w_C \times I_C)]$$

dove:

- I_T rappresenta l'indice parziale di incidenza delle penali ai tempi di esecuzione del servizio;

- I_Q rappresenta l'indice parziale di incidenza delle penali relative alla qualità, conformità e completezza del servizio;
- I_C rappresenta l'indice parziale di incidenza delle penali relative al comportamento e agli adempimenti organizzativi-amministrativi;
- w_T , w_Q e w_C rappresentano i pesi attribuiti, rispettivamente, alle macrocategorie PT , PQ e PC , definiti pari a:
 - $w_T = 0,30$
 - $w_Q = 0,50$
 - $w_C = 0,20$

L'IPF è arrotondato alla seconda cifra decimale.

F) Soglia minima

L'attivazione della "Quota sospesa" dell'Accordo Quadro è consentita esclusivamente ove il Fornitore consegua un IPF pari o superiore a 80. Qualora l'IPF risulti inferiore alla predetta soglia, la Consip non procede all'attivazione della predetta quota sospesa, ferma restando l'adozione delle determinazioni conseguenti secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale.

G) Clausola di salvaguardia per gravi non conformità

Resta in ogni caso ferma la facoltà di Consip di non procedere all'attivazione della quota sospesa, anche in presenza di un IPF pari o superiore alla soglia minima di cui alla precedente lettera F), qualora, nell'ambito della prima tranche esecutiva, siano state accertate circostanze tali da incidere in modo significativo sull'affidabilità complessiva del Fornitore, quali:

- gravi non conformità qualitative della prestazione riconducibili alla macrocategoria PQ;
- reiterate carenze esecutive idonee a incidere sull'affidabilità complessiva del Fornitore;
- inadempimenti che abbiano determinato effetti significativi sulla corretta esecuzione dei Contratti Attuativi, sulla regolarità del procedimento di validazione, sul rispetto delle prescrizioni normative o sulla completezza e attendibilità degli esiti della verifica.

In tali ipotesi, la Consip adotta apposito provvedimento motivato, nel rispetto del principio di proporzionalità e previa attivazione del contraddittorio con il Fornitore.

H) Contraddittorio e consolidamento dei dati

Ai fini della determinazione dell'IPF, rilevano esclusivamente le penali formalmente contestati e successivamente confermati, anche all'esito del contraddittorio con il Fornitore, secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale.

La Consip, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati, redige apposito prospetto riepilogativo recante, per ciascun Contratto Attuativo della prima tranche:

- il corrispettivo contrattuale rilevante;
- le eventuali penali/applicazioni sanzionatorie irrogate;
- la relativa imputazione alla macrocategoria PT, PQ o PC;
- l'importo complessivo delle penali per categoria;
- il calcolo degli indici parziali e dell'IPF finale.

Il prospetto costituisce documento istruttorio ai fini dell'adozione della determinazione sull'attivazione o sulla mancata attivazione della "quota sospesa".

In caso di esito negativo della verifica dei KPI, Consip comunicherà tramite PEC la mancata attivazione della quota sospesa nei confronti dell'aggiudicatario interessato e, successivamente, comunicherà all'altro aggiudicatario l'eventuale attribuzione della predetta quota, qualora quest'ultimo abbia conseguito una performance positiva.

Qualora entrambi gli aggiudicatari conseguano un esito negativo della verifica dei KPI, Consip non procede all'attivazione delle rispettive quote sospese, che non sono attribuite ad alcuno degli aggiudicatari.

11. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli incontri previsti nell'ambito dell'esecuzione del servizio dovranno essere svolti, salvo diverso accordo fra le Parti per specifiche esigenze connesse all'esecuzione, in modalità da remoto, mediante l'utilizzo di idonee piattaforme digitali per videoconferenze (es. applicazioni per videoincontri), che garantiscano adeguati standard di qualità audio-video, sicurezza e condivisione documentale.

Il Fornitore dovrà assicurare la propria disponibilità all'utilizzo di tali strumenti, garantendo altresì la partecipazione del personale incaricato e la compatibilità tecnologica necessaria allo svolgimento delle attività. La mancata partecipazione alle riunioni programmate da parte del Fornitore, comporta l'applicazione della penale n. 5 di cui al precedente paragrafo 9.

12. NORME DI RIFERIMENTO

Nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato, il Fornitore deve attenersi a quanto definito dalla normativa (comunitaria, nazionale e regionale) tempo per tempo vigente, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente documento, ed è suo compito verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti alla materia.